Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. **628**.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1982, di un francobollo celebrativo della vittoria della squadra nazionale in occasione dei campionati mondiali di calcio 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1982 — autorizzato con i decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339 e 3 febbraio 1982, n. 64 — con un francobollo celebrativo della vittoria della squadra nazionale in occasione dei campionati mondiali di calcio 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1982, di un francobollo celebrativo della vittoria della squadra nazionale in occasione dei campionati mondiali di calcio 1982.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche del francobollo di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1982
Registro n. 27 *Poste, foglio n.* 313

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Solesino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Solesino (Padova) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione 1982.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione regionale di controllo nominava, in data 1° giugno u.s., un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento comunicato a tutti i consiglieri, convocava il consiglio comunale per il giorno 17 giugno 1982 per provvedere al suddetto adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La relativa seduta risultava, però, infruttuosa e, conseguentemente, il commissario nominato dal comitato regionale di controllo, con atto del 2 luglio 1982, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha, intanto, disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solesino (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Solesino (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Solesino (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

ROGNONI

(4276)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 dicembre 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, terzo comma; 18, secondo comma e 56, terzo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano in conformità del seguente testo:

Art. 6, terzo comma. — I consiglieri vengono nominati:

due dall'amministrazione dell'U.S.S.L. n. 78;

uno dalla Banca del monte di Pavia anche in deroga al disposto dell'art. 7, ultimo comma;

quattro, che non devono far parte delle predette amministrazioni, dai seguenti enti:

uno dal comune di Vigevano;

uno dall'amministrazione provinciale di Pavia;

due dalla camera di commercio di Pavia.

Art. 18, secondo comma. — Di essi uno è nominato dall'amministrazione dell'U.S.S.L. n. 78, uno dal comune di Vigevano ed uno dalla Banca del monte di Pavia.

Art. 56, terzo comma. — I consiglieri vengono nominati:

uno dall'amministrazione dell'U.S.S.L. n. 78;

tre dalla Banca del monte di Pavia anche in deroga al disposto dell'art. 7, ultimo comma;

tre, che non devono far parte delle predette amministrazioni, dai seguenti enti:

uno dal comune di Vigevano;

uno dall'amministrazione provinciale di Pavia;

uno dalla camera di commercio di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4228)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 ottobre 1981, 17 e 31 marzo 1982, nonchè quella dell'Assemblea dei soci in data 27 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 51, 52, 53 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6.

(*Omissis*).

Sono soci di diritto:

il comune di Ferrara;

la provincia di Ferrara;

l'università di Ferrara;

la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ferrara;

l'unità sanitaria locale n. 31,

i quali saranno rappresentati all'assemblea dei soci dal rispettivo legale rappresentante pro-tempore.

Per gli altri, la qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o su proposta di almeno un quarto dei soci depositata presso la sede dell'Istituto entro il 31 gennaio di ogni anno.

(*Omissis*).

I candidati devono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità e sono scelti fra le persone più rappresentative in modo da assicurare all'assemblea la partecipazione delle più importanti categorie economiche e professionali.

La qualità di socio ha la durata di anni 20. Essa può essere rinnovata.

Il socio che alla scadenza ventennale ricopre la carica di Consigliere mantiene la qualità di socio fino ad un anno dopo la scadenza della carica stessa.

I limiti di cui ai precedenti commi 7 e 8 non si applicano ai soci che siano tali alla data del 31 dicembre 1980.

(*Omissis*).

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

4) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 11, punti 1), 2), 3) e 4);

dell'assemblea dei soci — con le stesse modalità previste per l'ammissione in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti per la nomina a socio.

Art. 8. — L'assemblea dei soci si riunisce ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

(*Omissis*).

c) sulla nomina della commissione consultiva di cui al successivo art. 19 primo comma, punto 11, determinandone la composizione;

d) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18;

e) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

f) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

g) sull'approvazione del bilancio;

h) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea può essere convocata per prendere in esame la situazione dell'economia provinciale e particolarmente gli aspetti produttivi, occupazionali e di riequilibrio territoriale allo scopo di indicare linee di tendenza per la politica del credito.

L'assemblea delibera, in sede consultiva, sulle modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione o da un quarto dei soci e sulle quali si pronuncerà, in via definitiva, lo stesso consiglio di amministrazione.

Art. 9.

(*Omissis*).

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, salvo quanto disposto dall'art. 18;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *e*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10. — L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11. — L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

(*Omissis*).

Art. 17.

(*Omissis*).

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del terzo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del quarto anno.

I consiglieri che scadono alla fine del terzo e del quarto anno sono determinati da sorteggio.

(*Omissis*).

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente l'ammontare della medaglia sarà fissato dal Ministro del tesoro; per gli altri componenti il consiglio dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

(*Omissis*).

Art. 19.

(*Omissis*).

6) sulla costituzione del comitato e di commissioni di sconto nonchè di commissioni consultive temporanee o permanenti composte da soci particolarmente esperti e qualificati nelle materie per le quali è costituita la commissione determinandone composizione, funzioni e durata;

(*Omissis*).

11) sulla erogazione dei fondi destinati ad opere di pubblica utilità, beneficenza ed assistenza, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 8 lettera *c*);

(*Omissis*).

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti.

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 4.000.000;

(*Omissis*).

Art. 51, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi, di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'articolo 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso. Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Le operazioni garantite da ipoteca su beni immobili, di cui alla lettera *d*) dell'art. 48, potranno essere erogate anche a stati di avanzamento a condizione che il relativo finanziamento sia stato richiesto per la costruzione o ristrutturazione.

Art. 57, lettera *g*):

operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

(4232)

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 gennaio, 24 aprile, 20 settembre 1979, 13 marzo 1980, 26 febbraio e 13 ottobre 1981, nonché quelle dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1979, 31 marzo 1980, 29 marzo 1981 e 28 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 7); 29; 30; 48, lettere *f)* e *z)*; 51, terzo comma; 52; 53, secondo e ultimo comma; 55, ultimo comma; 57, primo e secondo comma; 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la sostituzione delle parole « direttore » e « direzione » negli articoli 5, 19, 20, 23, 28, 31, 33 e 61 del predetto statuto con « direttore generale » e « direzione generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19.

(*Omissis*).

7) sulle operazioni previste dall'art. 48) e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonché, su proposta del direttore, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa, e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 29. — Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30. — In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente o in assenza o impedimento di essi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 48, lettera *f)*:

mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

Art. 48, lettera *z)* (norma nuova):

acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 51, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione o eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e)* dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile ed in virtù di leggi speciali.

Possono, altresì, ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con una scadenza fino a cinque anni. Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 53, ultimo comma. — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo a partire dalla data d'inizio dell'ammortamento dell'operazione.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di cui alle lettere *e)* ed *l)* del sopra citato art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni. Le aperture di credito in conto corrente, di cui alla lettera *o)* del ripetuto art. 48, potranno essere concesse con validità fino a « revoca ». Qualora ne sia stabilita la scadenza, esse dovranno avere la durata massima di diciotto mesi, con possibilità di una o più rinnovazioni.

Art. 57, comma primo.

(*Omissis*).

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. **50** assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 57, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 58.

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere, altresì, osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4234)

DECRETO 23 agosto 1982.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, allo uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della sezione di credito agrario dello Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie di essere inclusa tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale ed alle attività mangimistiche e di trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità e accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con la agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

La sezione di credito agrario dell'Istituto federale della Casse di risparmio delle Venezie è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione, nonché agli allevamenti zootecnici a carattere industriale e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4266)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1982.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925 n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 11 novembre 1980 e 2 giugno 1982 della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, con le quali detta impresa, aderendo a quanto stabilito con circolare ministeriale n. 398 del 2 giugno 1977 e successive circolari di proroga del termine stabilito n. 420 del 30 dicembre 1978 e n. 434 del 29 dicembre 1979 circa la revisione del tariffario e delle condizioni di polizza del ramo vita, chiede l'approvazione di nuove condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le predette circolari e le condizioni di polizza allegate alle domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 aprile 1969, n. 6500);

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 aprile 1969, n. 6500);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte con restituzione dei premi annui pagati (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 aprile 1969, n. 6500);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista a premi annui decrescenti annualmente del 4 % (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 aprile 1969, n. 6500);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di famiglia (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 23 agosto 1977, n. 10910);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista speciale (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 23 agosto 1977, n. 10910);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione vita intera a premio annuo temporaneo di un capitale adeguabile (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 8 novembre 1973, n. 8436);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista adeguabile, a premio annuo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 8 novembre 1973, n. 8436);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio e prestazione assicurata adeguabili (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 8 novembre 1973, n. 8436);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista a premio unico, a durata contrattuale pari ad anni cinque, ed a tasso finanziario variabile (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 1° aprile 1980, n. 12518);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 marzo 1975, n. 9379).

Roma, addì 4 agosto 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede Milano, stabilimenti in Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede Milano, stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4299)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Mintaka II » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982, i poteri conferiti al dott. Eugenio Cerra, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Mintaka II » a r.l., in Roma, sono stati prorogati fino al 23 agosto 1982.

(4290)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'istituto di tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche di Mazara del Vallo.

Con decreto 29 maggio 1982 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di tecnologia della pesca e del pescato del Consiglio nazionale delle ricerche di Mazara del Vallo (Trapani), con sede lungomare Fata Morgana n. 16/*C*.

(4018)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 1° settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1406,95	1406,95	1407,05	1406,95	1407 —	1406,90	1407,05	1406,95	1406,95	1406,95
Dollaro canadese	1134,30	1134,30	1134,50	1134,30	1137 —	1134,25	1130,30	1134,30	1134,30	1134,30
Marco germanico	563,58	563,58	563,50	563,58	563,70	563,60	563,48	563,58	563,58	563,55
Fiorino olandese	515,60	515,60	515,50	515,60	514,50	515,55	515,60	515,60	515,60	515,60
Franco belga	29,414	29,414	29,4150	29,414	29,41	29,40	29,404	29,414	29,414	29,41
Franco francese	200,65	200,65	200,90	200,65	200,90	200,68	200,68	200,65	200,65	200,65
Lira sterlina	2415,90	2415,90	2417 —	2415,90	2419,15	2415,85	2415,50	2415,90	2415,90	2415,90
Lira irlandese	1939,50	1939,50	1938 —	1939,50	1938,10	—	1937,50	1939,50	1939,50	—
Corona danese	161,24	161,24	161,30	161,24	161,45	161,25	161,29	161,24	161,24	161,25
Corona norvegese	209,37	209,37	209,20	209,37	208,95	209,35	209,50	209,37	209,37	209,35
Corona svedese	228,49	228,49	228,50	228,49	228,85	228,50	228,40	228,49	228,49	228,50
Franco svizzero	661,88	661,88	661,30	661,88	664,30	661,90	661,80	661,88	661,88	661,85
Scellino austriaco	80,178	80,178	80,10	80,178	80,15	80,15	80,17	80,178	80,178	80,17
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,30	16,35	16,31	16,30	16,50	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,462	12,462	12,48	12,462	12,45	12,45	12,4550	12,462	12,462	12,47
Yen giapponese	5,425	5,425	5,4175	5,425	5,42	5,41	5,4250	5,425	5,425	5,42
E.C.U.	1329,07	1329,07	—	1329,07	—	—	1329,07	1329,07	1329,07	—

Media dei titoli del 1° settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	38,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,050
» 5,50% » » 1969-84	84,025
» 6% » » 1970-85	78,925
» 6% » » 1971-86	75,850
» 6% » » 1972-87	78,325
» 9% » » 1975-90	72,525
» 9% » » 1976-91	70,450
» 10% » » 1977-92	78,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	71,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,225
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99,400
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	98,975
» » » » 1- 4-1981/84	98,325
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,025
» » » 18% 1- 7-1983	100,175
» » » 12% 1-10-1983	93,650
» » » 12% 1- 1-1984	92,350
» » » 12% 1- 4-1984	90,900
» » » 12% 1-10-1984	88,500
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1407 —
Dollaro canadese	1134,30
Marco germanico	563,53
Fiorino olandese	515,60
Franco belga	29,409
Franco francese	200,665
Lira sterlina	2415,70
Lira irlandese	1938,50
Corona danese	161,265
Corona norvegese	209,435
Corona svedese	228,445
Franco svizzero	661,84
Scellino austriaco	80,174
Escudo portoghese	16,425
Peseta spagnola	12,458
Yen giapponese	5,425
E.C.U.	1329,07

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 26 agosto 1982, il Nuovo Banco Ambrosiano S.p.a., in Milano, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4281)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° luglio 1982, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, all'art. 1, lettera *a*), in luogo di: « *a*) errori metabolici congeniti *quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;* », leggasi: « *a*) errori metabolici congeniti; »

(4289)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova scritta del pubblico concorso a quindici posti di coadiutore nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La prova scritta del pubblico concorso a quindici posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 del giorno di mercoledì 6 ottobre 1982.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 ottobre 1982 verranno pubblicate la data, l'ora e il luogo per l'espletamento della prova pratica di dattilografia e di quelle facoltative di stenografia e dell'uso di macchine Infotec 7000 o 7007.

Tutti i candidati, in ogni prova, dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(4305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto pubblico . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di diritto pubblico, facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma, p.le Aldo Moro, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4306)

OSPEDALE CIVICO E « BENFRATELLI » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia toracica;
un posto di assistente di radiologia

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(579/S)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali n. 15 e n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Unità sanitaria locale n. 15, in Finale Emilia (Modena):
un posto di aiuto fisiatra.

Unità sanitaria locale n. 17, in Sassuolo (Modena):
un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle amministrazioni delle unità sanitarie locali competenti.

(577/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. **31.**

Modificazione della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, recante norme per la classificazione delle aziende alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del 9 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni.

Il terzo comma è così integrato:

« In sede di prima applicazione della presente legge, tale denuncia deve essere presentata al comune entro il termine del 31 maggio 1982 ».

Il quinto comma è così sostituito:

« I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dall'organo comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale il comune provvede entro il termine di centocinquanta giorni. Per la prima applicazione della presente legge, il comune provvede entro il 30 settembre 1982 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 luglio 1982

TURCI

(3546)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1982, n. 19: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del 20 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 22 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, in fine, dopo il punto « 9 », è così integrato:

« 10) le funzioni indicate nell'art. 7, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ».

Art. 2.

Competenze della Regione

L'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:

« Sono di competenza della giunta regionale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

a) formazione della pianta organica delle farmacie;
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie;
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
d) istituzione di farmacie succursali.

La giunta regionale adotta i provvedimenti indicati nel comma precedente sentiti i pareri dei consigli comunali e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessati e di una apposita commissione nominata dall'assessore regionale alla sanità per ogni provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale o del ruolo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentative, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.

I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di richiesta. ».

Art. 3.

Competenze dell'unità sanitaria locale

L'art. 28 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:

« Sono di competenza del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

a) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
b) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221;
c) assegnazioni per l'incentivazione all'apertura di farmacie in zone disagiate;
d) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
e) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;
f) comunicazione, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
g) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
h) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 26 e 27 e dal successivo art. 36.

Il comitato di gestione determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, sentita la commissione di cui al secondo comma del precedente art. 26, la quale è tenuta a comunicare il proprio parere, a pena di decadenza, entro novanta giorni. ».

Art. 4.

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle commissioni giudicatrici

L'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:

« Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla giunta regionale per tutte le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma precedente sono nominate dalla giunta regionale nella seguente composizione:

dall'assessore regionale alla sanità o da un suo rappresentante, che la presiede;

da un professore di ruolo o associato della facoltà di farmacia designato da una facoltà di farmacia;

da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno cinque anni, di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti;

da un farmacista del ruolo regionale ovvero del ruolo nominativo regionale con posizione funzionale non inferiore a quella prevista al punto 1 - tabella *B* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

da un collaboratore amministrativo di livello apicale della Regione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione.

La giunta regionale approva le graduatorie e provvede alla assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle unità sanitarie locali e ai sindaci interessati. Nell'espletamento degli adempimenti connessi all'assegnazione delle sedi messe a concorso, la giunta regionale si avvale dei servizi delle unità sanitarie locali.».

Art. 5.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 31 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituita:

«*a*) attività propositiva e istruttoria degli atti di competenza del sindaco o del comitato di gestione;».

Art. 6.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, sono soppressi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 luglio 1982

TURCI

(3698)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1982, n. 9.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto infermi da parte delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

Le funzioni concernenti il trasporto infermi sono esercitate dalle unità sanitarie locali a norma della presente legge, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi definita dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e secondo i contenuti e gli indirizzi stabiliti dal piano sanitario provinciale di cui alla legge medesima.

Art. 2.

Finalità

Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono volte ad assicurare, mediante l'organica integrazione con la rete dei presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri e l'impiego di adeguati mezzi di comunicazione e di trasporto e di personale idoneo, un tempestivo ed efficiente intervento a favore dei soggetti aventi titolo a fruire delle prestazioni del servizio sanitario provinciale che abbisognino di cure sanitarie presso presidi ospedalieri o extraospedalieri.

Attraverso l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente debbono essere soddisfatte in via prioritaria le esigenze relative ad interventi urgenti.

Art. 3.

Articolazione delle funzioni

Le funzioni di cui alla presente legge si articolano organizzativamente in:

1) postazioni fisse ospedaliere;

2) postazioni fisse extraospedaliere;

3) mezzi di trasporto dislocati in zone non fornite di postazioni.

Art. 4.

Funzioni attribuite all'U.S.L. del comprensorio della Valle dell'Adige

Spetta all'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle dell'Adige:

a) gestire il parco mezzi e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;

b) gestire la postazione fissa ospedaliera di propria competenza, alla quale spettano anche gli specifici compiti indicati all'art. 5.

Art. 5.

Compiti della postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del comprensorio della Valle dell'Adige

La postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del comprensorio della Valle dell'Adige, oltre ai compiti spettanti a tutte le postazioni di cui all'art 6, svolge i seguenti compiti specifici, al fine di assicurare il coordinamento complessivo degli interventi ed il migliore utilizzo dei mezzi disponibili:

1) riceve dalle altre postazioni fisse le segnalazioni relative alle richieste di intervento urgente pervenute alle postazioni stesse;

2) riceve dalle altre postazioni fisse le segnalazioni relative ad interventi non aventi carattere di urgenza, da effettuarsi comunque nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge;

3) impartisce opportune disposizioni per gli spostamenti dei mezzi di soccorso da una postazione fissa all'altra, nel caso di richieste di interventi plurimi e concomitanti, e per la più proficua utilizzazione dei mezzi;

4) garantisce nell'ambito della propria competenza, in caso di calamità pubbliche, i necessari collegamenti con l'autorità preposta al coordinamento degli interventi.

Art. 6.

Postazioni fisse ospedaliere

Le unità sanitarie locali che gestiscono ospedali generali istituiscono, sulla base di quanto previsto nel piano di cui all'art. 9, una postazione fissa in grado di assicurare la propria attività in via continuativa e dotata di:

1) personale in possesso dei requisiti professionali indicati nel piano sopra richiamato;

2) collegamento radiotelefonico continuo con le altre postazioni fisse e con i mezzi di trasporto;

3) mezzi di trasporto congruamente attrezzati, idonei al trasporto di malati e feriti e dotati di strumenti per il collegamento radiotelefonico con le postazioni fisse.

Nel caso di unità sanitarie locali che gestiscano più ospedali generali, può essere prevista, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 9, la dislocazione di mezzi assegnati alla postazione fissa in sedi ospedaliere diverse.

Art. 7.

Postazioni fisse extraospedaliere

Nell'ambito del piano di cui all'art. 9 sarà prevista l'istituzione di postazioni fisse extraospedaliere destinate a servire il territorio di quelle unità sanitarie locali che non gestiscano ospedali generali ed ove peraltro, in ragione delle caratteristiche geografiche, della viabilità, della popolazione ivi gravitante e della distanza dell'ospedale più vicino, si ravvisi l'opportunità della presenza di dette postazioni.

Tali postazioni fisse devono essere dotate di personale e di mezzi di collegamento e trasporto analogamente a quanto previsto dal precedente art. 6.

Art. 8.
Mezzi dislocati

Al fine di assicurare in modo più completo ed efficiente lo svolgimento delle funzioni di trasporto infermi, le unità sanitarie locali che gestiscono postazioni fisse ospedaliere o extraospedaliere possono provvedere, sulla base di quanto previsto nel piano di cui all'art. 9, alla dislocazione, in via permanente o per limitati periodi dell'anno, di idonei mezzi di trasporto in località situate in zone ove, in ragione delle caratteristiche geografiche, della viabilità, della popolazione anche turistica ivi gravitante e della distanza dell'ospedale più vicino, se ne ravvisi l'opportunità.

L'organizzazione dei mezzi dislocati ai sensi del precedente comma spetta all'unità sanitaria locale che gestisce la postazione fissa, fermi restando, anche nei riguardi dei predetti mezzi, i compiti attribuiti dall'art. 5 alla postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del comprensorio della Valle dell'Adige.

Art. 9.
Indicazioni del piano sanitario provinciale

Al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo delle funzioni inerenti al trasporto infermi nel territorio della provincia, nel piano sanitario provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio di dette funzioni e gli obiettivi da realizzare nel periodo considerato.

Il piano sanitario provinciale individua, in particolare, le unità sanitarie locali che devono gestire le postazioni fisse ospedaliere ed extraospedaliere, e contiene indicazioni in ordine alla collocazione di queste ultime sul territorio, alla loro organizzazione nell'ambito dei servizi, e loro articolazioni, delle stesse unità sanitarie locali, e alla dotazione di mezzi e di personale. Analoghe previsioni possono essere contenute nel piano medesimo in riferimento ai mezzi di cui al precedente art. 8.

Art. 10.
Mezzi e attrezzature

I mezzi di trasporto e le relative dotazioni, nonché gli strumenti di collegamento radiotelefonico impiegati per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono di proprietà del comprensorio della Valle dell'Adige che, attraverso l'unità sanitaria locale, ne cura l'acquisto, la revisione periodica, la manutenzione straordinaria ed il rinnovo in modo da assicurarne la massima efficienza.

L'unità sanitaria locale di cui al comma precedente provvede all'assegnazione dei mezzi e delle attrezzature alle postazioni fisse previste dai precedenti articoli 6 e 7 secondo le indicazioni contenute nel piano di cui all'art. 9, garantendo le sostituzioni e supplenze che si rendano necessarie nell'impiego degli stessi.

Al fine di disciplinare i rispettivi obblighi in ordine all'efficiente utilizzo ed alla buona conservazione dei mezzi, tra l'unità sanitaria locale di cui ai precedenti commi e le altre unità sanitarie che gestiscono postazioni fisse saranno stipulate apposite convenzioni sulla base di uno schema tipo che verrà approvato dalla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
Formazione del personale

Nell'ambito dei piani concernenti l'attuazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, saranno previste attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto all'impiego dei mezzi di trasporto utilizzati dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.

Art. 12.
Personale volontario

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge le unità sanitarie locali possono utilizzare anche personale volontario entro i limiti e secondo le modalità organizzative che saranno indicati nel piano di cui all'art. 9.

Nell'ambito di detto piano potrà essere previsto, in particolare, il concorso alle attività di trasporto infermi da parte di associazioni di volontariato, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra le associazioni stesse e le unità sanitarie locali a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Al personale volontario di cui ai precedenti commi potranno essere affidati, tra l'altro, i compiti relativi alla gestione ed al funzionamento dei mezzi dislocati a norma dell'art. 8.

Art. 13.
Attribuzioni della C.R.I.

In relazione a quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e dall'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le funzioni esercitate dalle unità sanitarie locali a decorrere dalla data indicata nel primo comma del successivo art. 16, sono comprese le attribuzioni già svolte dall'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256.

Art. 14.
Personale della C.R.I.

Il personale di ruolo dipendente dalla C.R.I. e da essa impiegato per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al precedente art. 13, fatte salve le esigenze connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, verrà iscritto nei ruoli nominativi del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale di cui al comma precedente individuato dalla giunta provinciale sentita la C.R.I., sarà utilizzato dalle unità sanitarie locali secondo un piano di riparto approvato dalla giunta stessa, che dovrà tener conto dell'attuale distribuzione sul territorio del personale medesimo.

Al personale di cui al presente articolo si applicano, dalla data della sua effettiva utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a norma dell'art. 82 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Gli oneri relativi al predetto personale fanno carico alle unità sanitarie locali.

Art. 15.
Beni della C.R.I.

I beni della C.R.I. adibiti allo svolgimento di attività inerenti alle attribuzioni di cui al precedente art. 13, trasferiti al patrimonio della provincia autonoma ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, fatte salve le esigenze connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 631, saranno trasferiti a titolo gratuito, con deliberazione della giunta provinciale, al comprensorio di cui all'art. 4 della presente legge, ai fini dello svolgimento delle funzioni ivi indicate.

Nella prima applicazione della presente legge i beni di cui al comma precedente, individuati dalla giunta provinciale sentita la C.R.I., saranno utilizzati dalle unità sanitarie locali secondo un piano di riparto approvato dalla giunta stessa, che dovrà tener conto dell'attuale distribuzione sul territorio dei beni medesimi.

Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali

Le funzioni in materia di trasporto infermi vengono esercitate dalle unità sanitarie locali secondo quanto disposto dalla presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1983.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dalla presente legge saranno adottate con deliberazione della giunta provinciale, sentiti il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e la conferenza dei presidenti dei comprensori.

Il terzo comma dell'art. 32 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è abrogato.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 giugno 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4137)

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1982, **n. 10.**

Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 6 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia integra, con un proprio contributo perequativo, sino alla misura prevista dalla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, gli indennizzi, dovuti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nei casi di espropriazioni ed occupazioni ordinate dallo Stato per l'esecuzione di opere di sua competenza.

Nel seguito del presente articolo e negli articoli seguenti sono usate per indicare la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, e la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, le sole parole « legge provinciale » e « legge statale ».

L'integrazione di cui al primo comma è pari alla differenza fra gli importi che spetterebbero a ciascun interessato ai sensi della legge provinciale e i rispettivi importi spettanti ai sensi della legge statale. A tal fine si considerano gli importi totali comprensivi di tutte le eventuali maggiorazioni con esclusione del costo delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni eventualmente esistenti.

Art. 2.

L'integrazione di cui alla presente legge spetta ai soggetti che avrebbero diritto, qualora la procedura espropriativa fosse di competenza della provincia, a ricevere importi ai sensi della legge provinciale.

Sono altresì compresi fra i soggetti di cui al primo comma i proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree all'espropriante nei termini previsti dalla legge statale ai quali l'integrazione spetta in misura pari alla differenza tra il prezzo stabilito ai sensi della legge provinciale ed il rispettivo prezzo ai sensi della legge statale.

In relazione ai commi precedenti gli interessati devono far pervenire alla giunta provinciale apposita domanda corredata dai documenti e dalle indicazioni che saranno prescritte in via generale dalla giunta provinciale con propria deliberazione.

I richiedenti l'integrazione, allo scopo di permettere la valutazione dell'immobile, devono inoltre impegnarsi a consentire ai tecnici provinciali l'accesso allo stesso, prima dell'inizio dei lavori.

Qualora non sia stato adempiuto a quanto previsto dai due commi precedenti in tempo utile da consentire alla provincia di rilevare la natura e lo stato degli immobili espropriandi prima dell'inizio dei lavori sugli immobili stessi, l'integrazione da corrispondere agli interessati verrà calcolata sulla base della misura minima per il tipo di coltura in atto ai sensi della legge provinciale.

Ai fini di cui al precedente comma, il tipo di coltura in atto sulle aree da espropriare viene accertata sulla base di eventuali documenti, redatti dall'amministrazione che esegue i lavori, prodotti dall'interessato ovvero, in mancanza, mediante dichiarazione resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Eventuali successivi aventi causa nei diritti sugli immobili espropriandi, che intendono ricevere l'integrazione di cui alla presente legge, sono tenuti a presentare apposita domanda indicando anche i diritti in cui essi sono subentrati. Tali domande annullano e sostituiscono, per la parte in cui i nuovi titolari sostituiscono i precedenti, eventuali precedenti domande riguardanti gli stessi immobili. Qualora le domande degli aventi causa siano fatte pervenire dopo l'inizio dei lavori sugli immobili e la provincia non abbia già rilevato, a seguito di precedenti domande concernenti gli stessi immobili, la natura e lo stato degli stessi, vale quanto previsto dal quinto e sesto comma del presente articolo.

Le domande di integrazione devono essere inoltrate subito dopo l'inizio della procedura espropriativa e comunque, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto che pronuncia l'espropriazione ovvero, per il caso di cessione volontaria, entro sessanta giorni dalla data in cui è stata stipulata la relativa convenzione.

Art. 3.

Il presidente della giunta provinciale, tenuto conto degli importi che spetterebbero ai sensi della legge provinciale, determina con proprio decreto la misura dell'integrazione da corrispondere agli aventi diritto a seguito della presentazione di copia di uno dei seguenti documenti:

a) atto di accettazione della indennità provvisoria offerta dall'espropriante;

b) provvedimento di determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 15 della legge statale;

c) sentenza passata in giudicato che ha deciso sull'opposizione presentata contro il provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità;

d) atto di cessione volontaria per il caso in cui il proprietario ha convenuto con l'espropriante la medesima nei termini della legge statale.

La determinazione della misura dell'integrazione dovuta nei casi d'indennità aggiuntive ovvero di maggiorazioni è subordinata all'esibizione di copia dell'atto rilasciato dal competente ufficio statale che ne determina la misura a carico dell'espropriante.

Al pagamento delle integrazioni provvede il dirigente il servizio provinciale delle espropriazioni ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, previa — ove occorra — nuova determinazione dell'integrazione da parte del presidente della giunta provinciale.

Nei casi di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), e al secondo comma il dirigente del servizio provinciale delle espropriazioni provvede al pagamento dopo il ricevimento da parte della provincia dell'autorizzazione al pagamento di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 391; nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della predetta autorizzazione al pagamento il dirigente medesimo è autorizzato a disporre il pagamento anche delle somme dovute ai sensi della legge statale con le modalità indicate nel comma precedente. Qualora invece le indennità spettanti ai sensi della legge statale siano depositate nella Cassa depositi e prestiti, il pagamento delle integrazioni avverrà dopo lo svincolo delle indennità stesse.

Art. 4.

Nei casi di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), e al secondo comma del precedente art. 3, in attesa delle autorizzazioni di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 391, è autorizzata la corresponsione agli interessati di acconti nella misura del 70% dell'integrazione provinciale determinata ai sensi del precedente art. 3 previo rilascio da parte degli stessi di dichiarazione contenente l'impegno a non effettuare, a pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente legge, atti di alienazione o costituzione di diritti sull'immobile o parte di immobile espropriando, nonché a restituire alla provincia eventuali somme che non risultassero dovute.

Al pagamento degli acconti provvede il dirigente del servizio provinciale delle espropriazioni, ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 5.

Ai fini della determinazione degli importi che spetterebbero ai sensi della legge provinciale non si tiene conto della mancata accettazione dell'indennità provvisoria, purché successivamente non venga proposta opposizione giurisdizionale contro il provvedimento di determinazione dell'indennità.

In quest'ultimo caso il presidente della giunta provinciale dispone, con proprio decreto, la revoca dell'integrazione ed il recupero delle somme eventualmente già corrisposte, senza pregiudizio per l'integrazione richiesta. A tal fine il presidente della giunta provinciale provvede a una nuova determinazione della misura dell'integrazione a seguito della presentazione di copia dei documenti di cui alla lettera *c*), dell'art. 3.

Art. 6.

Qualora dovesse essere corrisposto ai beneficiari dell'integrazione provinciale il conguaglio previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive modificazioni, il presidente della giunta provinciale ridetermina la misura dell'integrazione diminuendola dell'importo corrispondente al conguaglio. L'interessato pertanto prima del pagamento dell'integrazione e di eventuali acconti, deve impegnarsi a cedere alla provincia, nei limiti dell'integrazione ricevuta, l'eventuale credito verso lo Stato derivante dal predetto conguaglio o a versare alla provincia il corrispondente importo.

Art. 7.

La presente legge si applica alle espropriazioni per le quali sia stato ordinato il deposito del piano particolareggiato di esecuzione dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, purché entro il 5 giugno 1981 non sia stata modificata ai proprietari espropriandi l'indennità provvisoria ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori siano già iniziati, il tipo di coltura e le condizioni che possono concorrere a determinare gli importi per il calcolo dell'integrazione sono da accertarsi sulla base degli eventuali stati di consistenza redatti dall'amministrazione che esegue i lavori o dalla provincia, ovvero, qualora gli stessi manchino o risultino insufficienti, mediante dichiarazione resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'interessato e confermata da almeno tre testimoni alla presenza del sindaco del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili interessati all'espropriazione, o di un suo delegato.

Art. 8.

Al fine di realizzare più compiutamente le finalità perequative della presente legge in riferimento anche al protrarsi nel tempo delle procedure espropriative, la stessa si applica, in via transitoria, anche alle espropriazioni per le quali sia stato ordinato il deposito del piano particolareggiato di esecuzione dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1972, n. 31, quando l'indennità provvisoria ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stata notificata ai proprietari espropriandi nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33, e il 5 giugno 1981.

In tal caso per la determinazione della misura dell'integrazione si terrà conto della media dei valori stabiliti ai sensi della legge provinciale, riferiti all'anno di comunicazione ai proprietari espropriandi della citata offerta dell'indennità provvisoria.

Il tipo di coltura e le altre condizioni che possono concorrere a determinare gli importi per il calcolo dell'integrazione sono da accertarsi con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Le domande per ottenere l'integrazione prevista dalla presente norma transitoria devono essere inoltrate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate dai documenti di cui al primo comma dell'art. 3.

L'istruttoria delle domande inoltrate ai sensi del presente articolo sarà condotta rispettando l'ordine di inizio delle procedure espropriative cui le domande di contributo si riferiscono.

Art. 9.

I rimborsi dovuti dallo Stato nonché le restituzioni ed i recuperi previsti dalla presente legge sono introitati nel bilancio della provincia.

Art. 10.

Per i fini di cui agli articoli 1, 3, quarto comma, 4 e 8 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « spese diverse » indicata nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1983 e 1984 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « oneri non ripartibili », programma « spese diverse » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982 sono trodotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 84132 - Tit. 2 - Sez. 12 - Cat. 16. — Spesa per la concessione di contributi perequativi, anticipi ed acconti in relazione alle espropriazioni di competenza statale	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 11 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale e programma indicati nel secondo comma dello stesso art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 giugno 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4138)

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1982, n. 11.

Proroga fino al riassetto normativo ed economico della categoria del trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 13 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, è prorogato fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'orario di servizio del personale provinciale è di 39 ore settimanali ».

Art. 3.

Alla copertura del maggior onere di L. 190.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All'onere valutato nell'importo di L. 160.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti .	L. 190.000.000	L. 190.000.000
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico .	L. 190.000.000	L. 190.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 3 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 luglio 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4139)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1982, n. 23.

Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *straord. del* 7 *luglio* 1982)

(*Omissis*).

(3988)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1982, n. **25**.

Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La fauna ittica vivente allo stato naturale nelle acque interne del territorio regionale è tutelata nell'interesse della comunità in attuazione dell'art. 3 dello statuto regionale.

2. La regione Lombardia disciplina l'esercizio dell'attività pescatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ambientale e ai fini della tutela, della produzione naturale e dell'incremento della fauna ittica e del recupero delle acque dall'inquinamento.

3. Ai fini della salvaguardia delle acque dall'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

4. L'attività pescatoria nelle acque pubbliche e nelle acque private collegate con quelle pubbliche della regione Lombardia è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto dalla convenzione italo-elvetica approvata con regio decreto 17 dicembre 1912, n. 387, e successive modificazioni.

5. Negli articoli successivi della presente legge la dizione « acque pubbliche » si riferisce anche alle acque private collegate con quelle pubbliche.

6. La provincia è delegata ad esercitare le funzioni amministrative previste dalla presente legge e non espressamente riservata ad organi regionali, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica.

Art. 2.

Promozione della ricerca, della sperimentazione e della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente

1. La giunta regionale promuove e attua la ricerca e la sperimentazione nel settore della pesca.

2. La giunta regionale, con la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali e delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, promuove e diffonde la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e dell'esigenza della loro difesa.

Art. 3.

Attività pescatoria

1. Costituisce attività pescatoria ogni azione diretta a catturare la fauna ittica nelle acque in cui essa vive.

2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l'abbia catturata.

3. Il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere soggetto a turbativa da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

Art. 4.

Liberalizzazione delle acque

1. Ai fini della pianificazione di cui ai successivi articoli 11 e 12 e per consentire un accesso all'esercizio pescatorio socialmente perequato, la Regione persegue la liberalizzazione delle acque e garantisce la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, in particolare delle acque secondarie pregiate.

Art. 5.

Diritti esclusivi di pesca

1. La provincia ai fini di cui al precedente art. 4, sentita la consulta provinciale di cui al successivo art. 8, può espropriare, ai sensi delle vigenti leggi, per pubblica utilità e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti.

2. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso ai sensi dell'art. 29, secondo comma del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari di diritti esclusivi di pesca.

4. Per l'attuazione dei piani di cui ai successivi articoli 11 e 12 le province utilizzano, anche mediante contratti di prestazione d'opera, il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 6.
Concessioni a scopo di piscicoltura o acquicoltura

1. Il presidente della provincia, ai fini di aumentare la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare concessioni a scopo di pescicoltura o acquicoltura in acque demaniali, previo parere del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48.

2. Nelle acque oggetto della concessione, salve le attività di cui al successivo comma, è vietata la pesca.

3. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare il pesce a scopo di vendita o ripopolamento di altre acque.

4. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni quindici ed è rinnovabile.

5. Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquicoltura rilasciate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e in atto all'entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate agli attuali o ad eventuali altri concessionari qualora non contrastino con l'attuazione del piano di cui al successivo art. 11 e con il regolamento di cui al successivo art. 17; in caso di mancato rinnovo tali concessioni decadono di diritto a decorrere dal 31 dicembre 1983, salve scadenze anteriori, e il relativo personale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 1981, su domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla cessazione, sarà utilizzato dalla provincia competente per territorio.

6. Per il rilascio delle concessioni di cui al precedente primo comma inerenti ad acque demaniali le province acquisiscono il parere dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 100, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. Nel rilascio delle nuove concessioni si deve dare la priorità alle cooperative di pescatori professionali i cui soci siano iscritti all'albo di cui al successivo art. 28 e, per le acque secondarie pregiate, alle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute che non perseguano fini di lucro.

Art. 7.
Consulta regionale della pesca

1. E' istituita con decreto del presidente della giunta regionale la consulta regionale della pesca che ha sede presso la giunta stessa.

2. Essa è composta:

a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal responsabile d'ufficio del centro regionale di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca;

c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e due dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) da tre rappresentanti dei pescatori di professione designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) da un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche operanti nella Regione;

f) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria.

3. Le associazioni di cui al comma precedente, lettera *c*) devono essere a carattere nazionale o regionale riconosciute ai sensi del successivo art. 9.

4. Non può far parte della consulta chi abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

5. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, il dirigente o un responsabile d'ufficio del servizio caccia e pesca, nonché un dirigente o un responsabile d'ufficio, operanti, rispettivamente, presso i settori competenti in materia di turismo, ecologia e lavori pubblici della giunta regionale, designati dagli assessori regionali competenti.

6. La consulta esprime parere e formula proposte sugli atti e provvedimenti a carattere generale da emanarsi dagli organi regionali in ordine alle materie di cui alla presente legge.

7. La consulta dura in carica cinque anni.

8. Le designazioni di cui al precedente secondo comma, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Ogniqualvolta sia ritenuto utile il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti delle province, dei comuni e delle comunità montane territorialmente interessati, nonché di associazioni ed istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della pesca e della difesa della fauna ittica.

10. Fino a quando la legge regionale non disciplinerà in modo uniforme i compensi ed i rimborsi spese dovuti ai componenti di collegi tecnici e amministrativi operanti presso la Regione, spettano ai componenti la consulta, estranei all'amministrazione regionale, per ciascuna seduta, per non più di una seduta al giorno, le seguenti indennità:

L. 30.000 al presidente;
L. 20.000 agli altri componenti.

11. Ai componenti la consulta che non risiedano nel comune ove questa ha sede spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nelle forme previste per gli impiegati regionali.

Art. 8.
Consulta provinciale della pesca

1. E' istituita con decreto del presidente della provincia la consulta provinciale della pesca.

2. Essa è composta:

a) dal presidente della provincia o da un assessore delegato, che la presiede;

b) da un esperto del centro regionale di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca o da un biologo scelto dal presidente della giunta provinciale;

c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale e due designati dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

d) da tre rappresentanti dei pescatori di professione designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, ove esistenti;

e) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria, ove esistenti.

3. Le associazioni di cui alla lettera *c*) devono essere a carattere nazionale o regionale riconosciute ai sensi del successivo art. 9.

4. Non può far parte della consulta chi abbia commesso violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

5. La consulta esprime parere sugli atti e i provvedimenti a carattere generale, relativi alla tutela della ittiofauna e allo esercizio della attività pescatoria da emanarsi dalla provincia.

6. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, il dirigente o un responsabile d'ufficio del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione e del servizio provinciale del genio civile della giunta regionale, designati dagli assessori regionali competenti.

7. La consulta dura in carica cinque anni.

8. Le designazioni di cui al precedente secondo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*) devono pervenire al presidente della provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Ai componenti la consulta estranei all'amministrazione provinciale e regionale spettano, per ciascuna seduta, per non più di una seduta al giorno, le indennità previste dal precedente art. 7, penultimo comma, nonché limitatamente ai componenti che non risiedano nel comune ove la consulta ha sede, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste per gli impiegati provinciali.

Art. 9.

Associazioni regionali di pescatori dilettanti e loro compiti

1. Le associazioni di pescatori dilettanti non riconosciute ai sensi della legislazione vigente e operanti nelle acque interne della Regione possono chiedere al presidente della giunta regionale il riconoscimento agli effetti della presente legge.

2. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono essere istituite per atto pubblico, avere un ordinamento democratico interno, perseguire gli scopi di cui al successivo comma quarto, dimostrare di avere un minimo di duemila soci e un'organizzazione stabile in almeno cinque province della lombardia o, in alternativo, avere un minimo di cinquemila soci, nonché garantire un'adeguata pubblicità al bilancio.

3. Il riconoscimento è concesso con decreto del presidente della giunta regionale; qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti dal comma precedente il riconoscimento è revocato.

4. Le associazioni hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e della integrità dell'ambiente naturale;

c) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale di cui ai successivi articoli 11 e 12;

d) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;

e) collaborare con le province all'attività di ripopolamento ittico e partecipare alla gestione sociale delle acque.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 10.

Classificazione delle acque

1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque principali e acque secondarie.

2. Sono principali le acque nelle quali, per portata e vastità e per condizioni fisico-biologiche ed ittiogeniche, è consentito l'uso di reti ed attrezzi atti anche alla grande cattura.

3. Sono secondarie le acque destinate preminentemente alla pesca dilettantistica e nelle quali è vietata la pesca con reti ed attrezzi a grande cattura.

4. Le acque secondarie si distinguono a loro volta in:

a) acque normali, popolate da ciprinidi;

b) acque pregiate, popolate da salmonidi e timallidi.

5. La classificazione è disposta con la carta di cui al successivo art. 12.

6. La classificazione delle acque, le modalità ed i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre Regioni vengono effettuati d'intesa con i competenti enti della Regione territorialmente interessata.

Art. 11.

Piano provinciale

1. Le province partecipano alla elaborazione del piano regionale di cui al successivo art. 12 predisponendo entro il 31 dicembre 1983, sentita la consulta provinciale della pesca e in base alle direttive tecniche emanate dalla giunta regionale, una carta provinciale delle vocazioni ittiche ed un piano provinciale per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche di competenza.

2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere:

a) l'individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;

b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle attività maggiormente responsabili dello inquinamento;

c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consistenza della fauna ittica.

3. Il piano deve comunque prevedere:

a) la proposta della classificazione delle acque ai sensi del precedente art. 10;

b) l'indicazione, ai fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5, da diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi altra natura;

c) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5;

d) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) le concessioni in atto di pescicoltura e acquicoltura;

f) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela, nonché la durata della destinazione;

g) i tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;

h) i ripopolamenti di fauna ittica da effettuare periodicamente in ogni corpo idrico di competenza;

i) i tratti di acque pubbliche ove inibire o limitare la navigazione a motore;

l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;

m) i tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;

n) i corpi idrici classificati secondari normali nei quali è consentita la pesca professionale;

o) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;

p) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano.

Art. 12.

Piano regionale

1. Entro il 31 dicembre 1984 la giunta regionale, sulla base dei piani e delle carte delle vocazioni ittiche provinciali di cui al precedente art. 11, sentita la consulta regionale della pesca e avvalendosi delle competenze tecniche del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48, predispone la carta regionale delle vocazioni ittiche e il piano regionale recante gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela e l'incremento della ittiofauna.

2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere:

a) l'individuazione dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza, portata d'acqua e loro classificazione ai sensi del precedente art. 10;

b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle attività maggiormente responsabili dell'inquinamento;

c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisico e biologiche, attuali e potenziali.

3. Le previsioni di piano devono comunque comprendere:

a) gli indirizzi generali, relativi alla gestione e al governo della pesca;

b) l'indicazione delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5, da diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da usi civici e da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi altra natura;

c) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate, da attuarsi da parte degli enti competenti in materia;

d) le prescrizioni relative ai ripopolamenti ittici;

e) i tempi di attuazione del piano;

f) l'ammontare dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani e i criteri di ripartizione dei fondi tra le province;

g) l'indicazione degli strumenti normativi necessari per la gestione del piano, nonché l'individuazione degli enti statali, regionali e locali da coinvolgere nella gestione stessa.

4. Il piano è approvato dal consiglio regionale ed aggiornato ogni cinque anni con l'osservanza delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 13.
Zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica

1. Le zone di protezione e ripopolamento ittico, indicate dai piani provinciali di cui al precedente art. 11, sono istituite dalle province e sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte per periodi determinati e dotate di particolari opere di ripopolamento e di produzione di fauna ittica, anche allo scopo di arricchire altre acque.

2. In tali acque la pesca è vietata e sono ammesse solo le catture a cura della provincia ai fini della reimmissione in altre acque pubbliche.

3. Le zone di tutela ittica previste dal precedente art. 11, comma terzo, lettera *f)* sono istituite dalle province e sono costituite da tratti di acque interne circoscritte per periodi determinati e dotate di particolari opere di protezione (legnaie); in tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di cinque ami.

Art. 14.
Esercizio della pesca all'interno dei parchi regionali

1. Salvo quanto disposto dai piani territoriali di coordinamento, di ciascun parco regionale e comunque fino all'approvazione di detti piani, la giunta regionale, sentiti la provincia competente e l'ente gestore del parco, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca non previsti dalla presente legge allo scopo di conservare l'ambiente del parco o sue zone particolari, o di equilibrare la popolazione ittica delle acque di pertinenza del parco stesso.

Titolo III
TUTELA ED INCREMENTO DELL'ITTIOFAUNA

Art. 15.
Tempi di pesca

1. La pesca è vietata nei seguenti periodi per le specie sotto indicate:

trote e salmerini: nelle acque fluviali, dalla prima domenica di ottobre fino all'ultima domenica di febbraio; nelle acque lacuali dal 15 dicembre al 15 gennaio;

carpione, dal primo dicembre al trentun gennaio e dal quindici giugno al quindici agosto;

coregoni e coregonidi, dal primo dicembre al quindici gennaio;

temolo, dal quindici dicembre al trenta aprile;

pesce persico, dal primo aprile al trentuno maggio;

persico trota, dal primo maggio al quindici giugno;

luccio, dal primo febbraio al trentuno marzo;

tinca e carpa, dal quindici maggio al trenta giugno;

agone, dal quindici maggio al quindici giugno;

alborella, dal quindici maggio al quindici giugno, limitatamente alla pesca con uso delle reti;

pigo e barbo dal quindici maggio al trenta giugno.

2. Nelle acque secondarie pregiate è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore diciannove della prima domenica di ottobre e le ore cinque dell'ultima domenica di febbraio.

3. La provincia, per comprovate esigenze climatiche e su conforme parere del centro di ricerche idrobiologiche, può variare i tempi di divieto di cui al precedente primo comma, senza diminuirne i giorni.

Art. 16.
Norme di salvaguardia

1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

2. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dal presidente della provincia con provvedimento da comunicarsi immediatamente al presidente della giunta regionale.

Art. 17.
Esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, ai fini della salvaguardia e dell'incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pressione pescatoria massima consentita, approva particolari disposizioni alle quali le province dovranno successivamente attenersi nel disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate di propria competenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente dovranno garantire l'esercizio della pesca con modalità eguali per tutti i pescatori muniti di licenza; dovranno altresì prevedere un apposito tesserino regionale rilasciato a titolo gratuito dalle singole province.

Art. 18.
Ripopolamenti ittici

1. I ripopolamenti ittici devono avere lo scopo di migliorare, ricostituire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione, con particolare riguardo alle specie pregiate ed a quelle utilizzate per la pesca professionale.

2. La provincia entro il 31 marzo di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

3. La provincia può disporre, in deroga ai tempi di divieto previsti dal precedente art. 15, la cattura di esemplari delle specie necessarie per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

4. La provincia, previo parere tecnico del centro di ricerche idrobiologiche, può autorizzare, allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici pubblici, la cattura di talune specie ittiche e la loro immissione in altre acque pubbliche.

5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche ittiofauna senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

6. La giunta regionale determina le modalità d'uso di generatori autonomi di energia elettrica, da utilizzarsi esclusivamente per la cattura del pesce a scopo di spremitura, di ripopolamento e di recupero.

Art. 19.
Derivazioni di acque pubbliche in concessione

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche principali debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di millimetri venti, o di altre apparecchiature idonee ad impedire il passaggio del pesce da indicarsi nei disciplinari di concessione.

2. Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere, a spese del concessionario, della immissione annuale di specie ittiche nella quantità fissata dalla provincia competente per territorio; dette norme disciplinari dovranno prevedere la defluenza continua di una quantità d'acqua sufficiente a garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e la rimonta dell'ittiofauna.

3. Le norme disciplinari di cui al precedente comma devono essere emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno essere adeguate anche le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge

4. Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

5. Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, deve richiedere agli uffici che hanno rilasciato la concessione la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.

Art. 20.
Estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici

1. E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di protezione e di ripopolamento ittico istituito ai sensi del precedente art. 13.

2. A tale scopo il presidente della provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo alla Regione ed agli altri enti pubblici interessati.

3. La Regione provvede alla revoca o alla sospensione delle eventuali concessioni in atto nei corpi idrici interessati.

4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 21.

Strutture per la risalita dei pesci

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti; a tal fine la giunta regionale emana le disposizioni procedurali e tecniche cui debbono attenersi gli interessati e le province cui compete curarne l'osservanza.

Art. 22.

Asciutta di corpi idrici

1. Chi intende svuotare o interrompere corsi di acqua o bacini che non abbiano regime stagionale, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvi i casi di cui al penultimo comma del presente articolo, a darne comunicazione al presidente della provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Il presidente della provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corso posto in asciutta.

3. Nei tratti dei corsi di acqua e nei bacini posti in asciutta, anche se incompleta, la pesca è proibita.

4. Il pesce eventualmente rimasto nel corso d'acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.

5. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediata comunicazione al presidente della provincia territorialmente competente.

6. Le norme del presente articolo non si applicano ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali per l'alimentazione idrica di allevamenti ittici.

Titolo IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PESCATORIA DILETTANTISTICA

Art. 23.

Orari e mezzi di pesca

1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole, secondo l'orario ufficiale diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera, salve le eventuali deroghe concesse dalle province, sentite le rispettive consulte, in funzione di particolari tipi o tradizioni locali di pesca.

2. La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della licenza di tipo « B », è consentita nelle acque principali e secondarie normali con i seguenti mezzi:

a) canna-lenza con o senza mulinello con un massimo di cinque anni o altre esche singole artificiali o naturali;

b) tirlindana e timoniera con un massimo di quindici ami o esche naturali o artificiali da usare soltanto nei bacini lacuali classificati tra le acque principali;

c) bilancia o bilancella di m 1,5 di lato con maglie non inferiori a mm 10, montata su palo di manovra;

d) mazzacchera;

e) bilancioni, delle misure, con le modalità e nelle località consentite dalla provincia, sentita la consulta provinciale della pesca;

f) fucili subacquei, esclusi quelli muniti di carica esplosiva.

3. L'uso della bilancia è consentito solo da riva, a piede asciutto, ad una distanza non inferiore a quindici metri da pescatore a pescatore, sia sulla stessa riva che tra le due rive.

4. E' vietata la pesca con l'uso della bilancia « guadando e ranzando », nonché con la medesima appesa ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua: è invece ammesso l'ausilio di una carrucola; il bastone della bilancia non può superare comunque la lunghezza di metri dieci; è vietato qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneo sul terreno.

5. La pesca dilettantistica da natante ancorato o in movimento può essere esercitata solo su bacini lacuali classificati tra le acque principali e nel fiume Po; nelle altre acque può essere esercitata solo se il natante appoggia con una estremità alla riva.

6. La pesca dilettantistica nelle acque secondarie pregiate può essere esercitata soltanto con una canna-lenza, con o senza mulinello, con non più di cinque ami, mosche, camole finte o altra esca singola naturale o artificiale.

7. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può ridurre in zone predeterminate i mezzi di pesca previsti dal presente articolo per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.

8. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire per tradizionali pesche locali, in predeterminate zone dei laghi Garda, Como, Iseo ed Idro, l'uso di altri attrezzi ed in particolare l'uso della spaderna o palamite con non più di cinquanta ami di misura non superiore al n. 4 e della fiocina con un massimo di sette punte.

9. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può disporre norme particolari per la pesca notturna all'anguilla, alla bottatrice e all'agone.

Art. 24.

Misure minime e limiti di cattura

1. E' vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

trote, centimetri ventidue; nei fiumi Po e Ticino e nel tratto sublacuale dei fiumi Adda ed Oglio, centimetri venticinque; nei laghi subalpini, centimetri trenta;
carpione, centimetri venticinque;
persico trota, centimetri vendidue;
coregone e coregonidi, centimetri trenta;
salmerini, centimetri ventidue;
temolo, centimetri venticinque;
pesce persico, centimetri diciotto;
luccio, centimetri trentacinque;
tinca, centimetri venti;
carpa, centimetri trenta;
barbo, centimetri quindici;
agone, centimetri quindici;
storione, centimetri ottanta;
anguilla, centimetri trentacinque;
pigo, centimetri quindici;
cavedano, centimetri quindici.

2. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale.

3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare più di cinque capi complessivi di salmonidi o timallidi e non più di cinque chilogrammi delle altre specie, salvo che in occasione delle gare e manifestazioni di pesca di cui al successivo art. 27.

4. Il limite di peso di cui al precedente comma può essere superato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un unico esemplare di grosse dimensioni.

5. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può limitare o vietare la cattura di una o più specie al fine di evitarne il depauperamento.

6. La pesca dei gamberi è vietata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33.

7. La pesca nei laghetti, cave o specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive sarà disciplinata dal consiglio regionale.

8. Chiunque munito di mezzi di pesca trasporta pesce proveniente da laghetti, stagni o corpi idrici privati deve essere munito di una dichiarazione che attesti la provenienza del pesce rilasciata dal proprietario o dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura.

Art. 25.
Posto di pesca

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 26.
Pesca subacquea

1. La pesca subacquea nelle acque interne può essere esercitata solo con fucili subacquei esclusi quelli muniti di carica esplosiva.

2. La pesca subacquea, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della licenza di tipo « B », è consentita esclusivamente dall'alba al tramonto e solo in apnea in zone di bacini lacuali delimitati e indicati nei piani provinciali di cui al precedente art. 11.

3. Chi esercita la pesca subacquea nelle acque interne deve osservare le stesse misure di sicurezza e di segnalazione previste dalla normativa vigente per la pesca subacquea marina.

4. Alle stesse misure di sicurezza e di segnalazione sono tenuti coloro i quali eseguono qualunque altra attività subacquea.

Art. 27.
Gare e manifestazioni di pesca

1. Le gare e manifestazioni di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzate, ferme restando le attribuzioni del CONI, dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dalle associazioni nazionali o regionali riconosciute.

2. Nei campi di gara la pesca è vietata dalle ore dodici del giorno precedente a quello di svolgimento della gara fino al termine della stessa.

3. Eventuali immissioni di pesci nei campi di gara devono avvenire almeno sei ore prima della effettuazione della gara.

4. Le gare e manifestazioni di pesca nelle acque libere da vincoli sono autorizzati dalle province con l'osservanza delle prescrizioni generali emanate dal consiglio regionale ai fini della salvaguardia ittica e ad integrazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Titolo V
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PESCATORIA PROFESSIONALE

Art. 28.
Istituzione dell'albo dei pescatori professionali

1. Presso la provincia è istituito l'« albo dei pescatori professionali ».

2. Può iscriversi all'albo chiunque eserciti la pesca quale attività professionale e sia in possesso della licenza di tipo « A ».

3. Alla domanda da presentarsi al presidente della provincia competente e tramite il comune di residenza del richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del sindaco del comune di residenza, vistata dall'ufficio provinciale del lavoro, da cui risulti che l'interessato esercita la pesca quale attività professionale;

b) copia autentica della licenza di pesca di tipo « A » rilasciata ai sensi della legislazione vigente.

4. Il presidente della provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, dispone l'iscrizione all'albo con provvedimento da comunicarsi all'interessato.

5. In caso di diniego dell'iscrizione da notificarsi all'interessato questi può ricorrere al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 29.
Cancellazione e sospensione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo precedente è disposta su istanza dell'interessato o d'ufficio.

2. La sospensione è disposta d'ufficio, per violazione alle norme sulla pesca, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a tre anni.

3. La cancellazione d'ufficio è disposta nei confronti di chi abbia perso i requisiti per l'iscrizione all'albo.

4. Il presidente della provincia dispone la sospensione o la cancellazione dall'albo, sentita la consulta provinciale della pesca, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato.

5. L'interessato può proporre ricorso contro il provvedimento del presidente della provincia al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 30.
Acque destinate alla pesca professionale

1. La pesca professionale può essere esercitata in tutte le acque pubbliche principali e in quelle secondarie normali indicate nei piani provinciali e che risultino dotate di ittiofauna che sotto il profilo qualitativo e quantitativo possa essere oggetto di pesca professionale.

2. Nelle acque secondarie normali non possono essere utilizzati mezzi di pesca destinati alla grande cattura.

Art. 31.
Attrezzi ammessi per la pesca professionale e limiti di pesca

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalle province e sentita la consulta regionale della pesca, approva con propria deliberazione, l'elenco degli attrezzi consentiti per la pesca professionale, con l'indicazione degli attrezzi a grande cattura e l'eventuale indicazione di quelli il cui uso è ammesso soltanto in determinati corpi idrici o in parte di essi, stabilendo la misura delle maglie delle reti, la lunghezza complessiva di ogni tesa permessa per ciascun tipo di rete e l'orario di posa e levata dei vari tipi di rete.

2. E' vietato l'uso di reti a strascico e di quelle volanti.

3. Tutte le reti vanno collocate ad una distanza non inferiore a trenta metri dalla riva dei laghi e nel periodo primo aprile-trenta settembre, dovranno essere salpate, con le relative segnalazioni, dalle ore diciassette di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore diciassette.

4. Successivamente all'emanazione dell'elenco di cui al precedente primo comma, le province, relativamente alle acque di propria competenza, potranno disporre ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale e vietare, per periodi limitati e per località determinate, l'uso di alcuni degli attrezzi ammessi al fine di evitare danni alla ittiofauna.

5. I pescatori professionali devono munire ogni attrezzo di pesca di contrassegno inamovibile rilasciato dalla provincia recante il numero della licenza di pesca; detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti in esercizio di pesca.

6. Nell'esercizio della pesca professionale si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 24, commi primo, secondo, quinto e sesto.

Titolo VI
CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 32.
Contributi a cooperative e loro consorzi

1. Ai fini del miglioramento e potenziamento della pesca professionale la Regione concede contributi in conto capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all'albo ed a loro consorzi.

2. I contributi vengono concessi per:

a) acquisto, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, ivi inclusa la sostituzione degli apparati propulsivi a motore, preferibilmente a ciclo diesel;

b) acquisto di reti e di attrezzi per la pesca;

c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;

d sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonchè di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo.

3. I contributi regionali in conto capitale non possono superare per ciascuna iniziativa il sessanta per cento della spesa ammissibile.

Art. 33.

Contributi a pescatori singoli

1. La Regione concede ai pescatori professionali singoli iscritti all'albo provinciale contributi in conto capitale per sostenere iniziative concernenti l'acquisto o la revisione generale di barche e motori, nonché l'acquisto di altre attrezzature.

2. I contributi di cui al comma precedente non possono superare il quaranta per cento della spesa ammissibile.

Art. 34.

Contributi ad enti e associazioni di pescatori dilettanti

1. Ai fini dei ripopolamenti ittici di acque destinate alla pesca dilettantistica e sportiva, la Regione concede contributi in conto capitale ad associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e ad enti che svolgono attività senza fini di lucro.

2. I contributi sono concessi per:

a) costruzione di impianti di produzione ittica;

b) ampliamenti e miglioramenti di impianti esistenti;

c) ripopolamenti ittici.

Art. 35.

Procedure di concessione dei contributi

1. I contributi previsti dai precedenti articoli 32, 33 e 34 sono concessi entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.

2. Le domande di contributo devono essere presentate alle province competenti per territorio entro il 30 giugno dell'esercizio precedente a quello di riferimento; entro i successivi novanta giorni le province, previa istruttoria, trasmettono le domande alla giunta regionale corredate da proprio motivato parere.

3. Alle domande deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

la descrizione dettagliata dell'intervento ed i tempi della sua attuazione;

i mezzi finanziari di cui il richiedente dispone per la realizzazione dell'intervento;

i preventivi di spesa relativi agli interventi ed iniziative di cui ai precedenti articoli 32, secondo comma, 33 primo comma, e 34 secondo comma.

4. Il decreto di cui al primo comma del presente articolo specifica le modalità di erogazione del contributo, i termini di attuazione dell'intervento e gli eventuali vincoli a carico del beneficiario.

Titolo VII

LICENZE DI PESCA

Art. 36.

Obbligo di licenza

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Lombardia è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata con la procedura indicata dai successivi articoli 38 e seguenti, e per gli altri cittadini italiani al possesso di analoga licenza rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.

2. L'esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate è subordinato al possesso del tesserino regionale di cui al precedente art. 17, secondo comma.

3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di anni tredici che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

4. Per i cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea valgono le disposizioni vigenti.

Art. 37.

Tipi di licenza

1. Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

A) licenza di tipo « A », che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti i mezzi e gli attrezzi di cui ai precedenti articoli 23 e 31.

B) licenza di tipo « B », che autorizza i pescatori dilettanti:

a) all'esercizio della pesca nelle acque interne ivi comprese le acque di bonifica, con l'uso dei mezzi di pesca di cui al precedente art. 23;

b) all'esercizio della pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite e da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 38.

Rilascio della licenza

1. La licenza di pesca viene rilasciata dalla provincia ove risiede il richiedente, previa presentazione dell'attestato del pagamento di cui al terzo comma del successivo art. 41, su stampati forniti dalla Regione in conformità ai modelli predisposti dalla giunta regionale e corrispondenti ai tipi di licenza « A » e « B » di cui al precedente art. 37.

2. Ogni tipo di licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice regionale eventualmente attribuito al titolare e, per la licenza di tipo « B », professione.

3. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi alla provincia.

Art. 39.

Licenza di tipo « A »

1. La licenza di tipo « A » è riservata ai pescatori di professione i quali sono tenuti, entro trenta giorni dal rilascio della licenza, a dare prova della avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; in mancanza di tale prova la provincia procederà alla revoca della licenza.

2. Ai minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici che intendano esercitare la pesca professionale viene rilasciata, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela, la licenza di tipo « A » che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza rilasciata al minore di anni diciotto viene apposta la dizione « apprendista ».

Art. 40.

Validità della licenza

1. Le licenze di pesca di tipo « A » e « B » hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e sono soggette al pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al successivo art. 41.

2. La licenza di tipo « A » è soggetta a vidimazione annuale da parte della provincia competente.

3. Ai fini della vidimazione di cui al comma precedente la provincia provvede ad accertare la continuità della iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 39, primo comma; in caso di accertamento negativo la provincia dispone la revoca della licenza.

Art. 41.

Tasse e sopratasse

1. Le tasse e le sopratasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

2. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con le prescrizioni di cui al precedente art. 40.

3. Il pagamento delle tasse o delle sopratasse di cui al primo comma del presente articolo avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Titolo VIII
DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 42.
Divieti

1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli e fermi restando i divieti previsti dalle norme penali è vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

f) pescare con le mani;

g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;

h) pescare durante l'asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto in controllo della provincia;

i) pasturare con l'uso del sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche;

l) usare il sangue solido come esca;

m) pasturare con la larva di mosca carnaria e utilizzare la medesima quale esca nelle acque secondarie pregiate;

n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con fiocina, laddove è consentita;

o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti a monte di questi;

q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

r) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi ed ai timallidi;

s) manovrare paratie a scopo di pesca;

t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, su conforme parere del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48.

Art. 43.
Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario ed in quanto previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le seguenti sanzioni:

a) Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o con licenza scaduta o senza essere munito del tesserino regionale di cui al precedente art. 17, secondo comma.

b) Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chiunque senza essere munito di licenza o con licenza scaduta eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi consentiti soltanto per la pesca professionale.

c) Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22.

d) Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 42, primo comma, lettere *a*) e *b*); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera *b*) si verifica moria di pesci o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca.

e) Sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 100.000 per chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 42, primo comma, lettere *d*), *e*), *f*), *i*), *l*), *m*), *o*), *q*), *r*) e *t*) o non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 15 e 23 primo comma, 24 e 26; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi.

f) Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque violi i divieti di cui ai precedenti articoli 13 e 42, primo comma, lettere *c*), *g*), *h*), *n*), *p*) ed *s*). In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi.

g) Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque peschi in acque ove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza di tipo «A» peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del precedente art. 31. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi.

h) Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dal presente articolo, nonché ogni ulteriore prescrizione disposta in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.

2. L'entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti.

3. L'entità della sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

4. L'entità della sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti, cui sia stata sospesa la licenza.

5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal precedente primo comma, lettere *a*) e *b*).

6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente primo comma, lettera *c*), nel caso di mancata esecuzione delle opere e degli adempimenti previsti dai precedenti articoli 19, 21 e 22, il presidente della provincia diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine, decorso il quale dispone l'esecuzione d'ufficio delle opere e degli adempimenti predetti a spese degli interessati.

8. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è ammesso al pagamento in misura ridotta nei modi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; detto pagamento è stabilito in misura pari ad un terzo dell'ammontare massimo previsto dai commi precedenti.

Art. 44
Accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni

1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni provvede il presidente della provincia competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

2. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento della fauna ittica.

Art. 45.
Sequestro e confisca

1. Gli attrezzi, i mezzi e i materiali che sono serviti per commettere l'infrazione sono immediatamente sequestrati.

2. Nel caso non si tratti di attrezzi a grande cattura e di mezzi e materiali di cui all'art. 42, primo comma, lettera *a*), i mezzi e attrezzi consentiti sequestrati sono restituiti al trasgressore, qualora lo stesso abbia effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del precedente art. 43, ultimo comma, ovvero abbia provveduto al pagamento della sanzione irrogata e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente gli attrezzi, i mezzi e i materiali di cui al precedente primo comma sono confiscati e sono messi all'asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d'uso.

4. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione della presente legge, sono immediatamente confiscate; qualora gli animali siano vivi si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora gli animali siano morti sono acquisiti dalla provincia che provvede alla loro destinazione.

Art. 46.

Risarcimento del danno

1. La giunta regionale chiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche mediante inquinamento dei corpi idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme disciplinari delle derivazioni e concessioni d'uso delle acque e dall'alterazione dello stato dei corpi idrici per qualsiasi modo o scopo attuato.

2. Le somme introitate dalla Regione a titolo di risarcimento danni sono destinate ai ripopolamenti ittici.

Art. 47.

Vigilanza e tutela delle acque

1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività pescatoria e per la tutela delle acque pubbliche è esercitata da dipendenti delle province con qualifica di agenti giurati e dagli altri soggetti di cui al presente articolo.

2. La vigilanza compete altresì agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, alle guardie giurate comunali e a quelle dipendenti dalle comunità montane.

3. Le province hanno facoltà di richiedere ai sensi di legge il riconoscimento di agenti giurati volontari per quei cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, diano affidamento di preparazione tecnica per l'esercizio della vigilanza e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera.

4. La vigilanza è esercitata altresì dagli agenti giurati delle associazioni di pescatori nazionali e regionali giuridicamente riconosciute.

5. Il presidente della provincia attribuisce le funzioni di vigilanza a soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma, esclusi i soggetti già autorizzati all'esercizio di detta funzione ai sensi delle normative vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, previa frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalle province e superamento di un esame di idoneità.

6. Il presidente della provincia, in caso di violazioni alle norme della presente legge commesse dai soggetti di cui al precedente terzo comma, può richiedere all'autorità competente la revoca del riconoscimento di guardia giurata; qualora le violazioni siano commesse dai soggetti di cui al precedente quarto comma il presidente della provincia può disporre la revoca delle funzioni di vigilanza.

7. L'attività di vigilanza è coordinata dalla provincia competente per territorio anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurare l'esercizio della stessa continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Ufficio del centro di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca

1. La giunta regionale in sede di articolazione del servizio caccia e pesca in uffici, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, art. 50, secondo comma, provvede all'istituzione dell'ufficio del centro di ricerche idrobiologiche con i seguenti compiti:

a) eseguire ricerche nel settore dell'idrobiologia applicata alla pesca ai fini della salvaguardia del patrimonio delle acque;

b) esprimere i pareri previsti dalle norme vigenti e quelli richiesti da enti pubblici e privati nel settore dell'idrobiologia applicata alla pesca;

c) coordinare e gestire direttamente impianti di produzione ittica ai fini della ricerca e del ripopolamento delle acque pubbliche;

d) sottoporre a controllo sanitario la fauna ittica di provenienza esterna alla Lombardia, destinata ai ripopolamenti delle acque pubbliche.

2. Il personale dell'ufficio del centro di ricerche idrobiologiche addetto alla ricerca ed ai controlli sanitari non è soggetto, nell'esercizio delle funzioni d'istituto, ai limiti ed ai divieti previsti dalle leggi sulla pesca salve diverse disposizioni della giunta regionale.

3. Per le spese economali di funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo la giunta regionale provvede agli accreditamenti di cui al titolo IV della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57, a favore del responsabile d'ufficio quale funzionario delegato alla spesa ai sensi della predetta legge regionale.

Art. 49.

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando non saranno approvati il piano regionale e i piani provinciali e la classificazione delle acque di cui al precedente art. 10 e la delimitazione delle zone di bacini lacuali di cui agli articoli 23, ottavo comma e 26, secondo comma sono effettuate con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, sentita la consulta regionale della pesca e le province interessate che preventivamente dovranno acquisire il parere delle rispettive consulte provinciali.

2. Le zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica di cui al precedente art. 13, sono costituite con provvedimento della giunta provinciale.

3. Fino a quando non sarà approvato l'elenco di cui al precedente art. 31, primo comma, i pescatori professionali possono utilizzare solo gli attrezzi previsti dalle norme statali e regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia fino alla loro scadenza.

Art. 50.

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge regionale 4 giugno 1979, n. 30 e l'art. 18 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64.

Art. 51.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario per il 1982 sono determinate con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, le spese relative alle seguenti attività:

promozione della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente di cui al precedente art. 2;

funzionamento delle consulte di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

elaborazione delle carte e dei piani provinciali e regionale delle vocazioni ittiche, di cui ai precedenti articoli 11 e 12;

costituzione delle zone di protezione di cui al precedente art. 13;

attuazione dei programmi di ripopolamento di cui al precedente art. 18;

esercizio della vigilanza di cui al precedente art. 47;

attività dirette della Regione nel settore dell'idrobiologia applicata alla pesca di cui al precedente art. 48.

2. In relazione all'abrogazione dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64 disposta dal precedente art. 50 decade a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 l'autorizzazione alla determinazione con legge di bilancio dello stanziamento dei capitoli sottoindicati:

cap. 1. 3. 3. 15. 2. 489. — Contributi alle amministrazioni provinciali, ai consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, alla F.I.P.S. ed alle associazioni cooperative di categoria;

cap. 1. 3. 3. 15. 2. 925. — Interventi regionali diretti per iniziative e spese in campo piscatorio e per attività di ricerche applicate alla fauna ittica.

3. Con specifica legge di spesa si provvederà al finanziamento delle spese relative alla concessione dei contributi in capitale di cui ai precedenti articoli 32, 33 e 34, nonché al finanziamento delle attività concernenti l'attuazione dei piani provinciali e del piano regionale di cui ai precedenti articoli 11 e 12, dopo l'approvazione dei piani medesimi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 maggio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 maggio 1982 prot. n. 22302/6270*).

(3619)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1982, n. **40.**

Cessione in proprietà a cooperative agricole di impianti cerealicoli realizzati dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella cessione in proprietà, degli impianti cerealicoli e loro annessi, in forza della legge 30 aprile 1976, n. 386, a cooperative agricole, riconosciute idonee alla gestione degli stessi, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia imputerà a ciascuna di esse, oltre l'accollo dei mutui di competenza stipulati o da stipulare dall'Ente di sviluppo per la realizzazione delle opere, anche un onere complessivo fino ad un massimo di lire 100 milioni per maggiori spese.

L'onere massimo di lire 100 milioni di cui al comma precedente dovrà essere corrisposto all'Ente di sviluppo in rate costanti e senza interessi, entro:

quattro anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà, per gli impianti entrati in funzione prima del 1978;

otto anni per quelli entrati in funzione successivamente.

Gli oneri sostenuti dall'Ente per interessi di prefinanziamento dei mutui debbono intendersi ricompresi nelle maggiori spese di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 giugno 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1982, n. **41.**

Funzioni delegate: assegnazione agli enti locali degli interessi maturati sulle somme agli stessi accreditate per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto - Utilizzo da parte delle province dei fondi somministrati per l'esercizio delle funzioni delegate con la legge regionale n. 23/1966, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Gli interessi, che matureranno nel corso dell'esercizio finanziario 1982 e sugli esercizi finanziari successivi sino al 31 dicembre 1984, su tutte le somme versate dalla Regione agli enti di cui all'art. 11 dello Statuto per l'esercizio di funzioni delegate sono da considerare acquisiti al bilancio degli enti medesimi.

Gli interessi, come sopra acquisiti, sono da considerare a totale copertura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate e potranno essere utilizzati per attività proprie degli enti beneficiari.

Capo II

Art. 2.

Le amministrazioni provinciali, per far fronte alla corresponsione delle annualità costanti, nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate ad utilizzare i fondi a tale titolo acquisiti, indipendentemente dal vincolo della destinazione delle erogazioni regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 giugno 1982

COMELLI

(3420)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. **42.**

Istituzione di borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 28 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire e ad assegnare borse di studio a laureati che effettuino, presso gli istituti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

La giunta regionale, con apposita delibera da adottare su proposta dell'assessore all'agricoltura, stabilisce le modalità, i criteri ed i requisiti per l'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2315 con la denominazione « Assegnazione di borse di studio per ricerche riguardanti il settore agricolo ed agro-alimentare » e con lo stanziamento complessivo di lire 270 milioni, suddiviso in ragione di lire 90 milioni per ciascun esercizio.

All'onere complessivo di lire 270 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2315 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 43.
Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 28 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi annui costanti ventennali previsti dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, vanno corrisposti anziché nella misura dell'8% della spesa riconosciuta ammissibile, nella misura del 7%.

La disposizione suindicata trova applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale predetta.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi annui previsti dall'art. 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

per lire 200 milioni relativi all'esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione n. 1762 del 27 aprile 1982;

per le restanti lire 400 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul cap 802 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 44.
Ulteriori interventi per il potenziamento dei porti e dei traffici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 28 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire all'Ente autonomo del porto di Trieste l'assolvimento dei compiti di istituto ad esso attribuiti dall'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, l'amministrazione regionale è autorizzata — in applicazione dell'art. 4, punto 1, della citata legge n. 589/1967 — a concedere a detto Ente, quale contributo obbligatorio integrativo di quello annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale, l'ulteriore contributo di lire 3.000 milioni annui a partire dall'esercizio 1982 e fino all'esercizio 1991.

L'importo di cui al comma precedente è destinato alla realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi i programmi già avviati e non portati a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I programmi di cui all'art. 1 comprendono: la realizzazione ed il completamento di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento del porto di Trieste; la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge; altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico dello scalo.

Art. 3.

Ai fini dell'ottenimento del finanziamento di cui al precedente art 1, l'Ente autonomo del porto di Trieste deve presentare annualmente, alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un programma triennale contenente l'indicazione degli investimenti proposti, deliberati dall'organo competente dell'Ente medesimo, con relativo preventivo sommario di spesa e dimostrazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 4.

L'erogazione del finanziamento di cui al precedente art. 1 avviene, successivamente all'approvazione, da parte della giunta regionale, dei programmi previsti dall'art. 3, in via anticipata fino all'intero ammontare dello stanziamento previsto in ciascun esercizio finanziario.

L'ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza dal finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti, il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.

Art. 5.

La misura del 7% indicata dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è elevata al 15%.

I contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, possono essere concessi anche in relazione a mutui contratti per portare a compimento programmi di investimento avviati e non portati a termine prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi vengono versati direttamente all'Ente autonomo del porto di Trieste, nella misura indicata dal primo comma del presente articolo e per la durata del contratto di mutuo.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone un finanziamento straordinario annuo di lire 1.500 milioni per 10 anni per la realizzazione di un raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, ai fini del potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per la realizzazione ed il completamento di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, ivi comprese quelle necessarie alla sicurezza della navigazione.

Art. 8.

In relazione agli interventi pluriennali di cui ai precedenti articoli 6 e 7, l'erogazione dei finanziamenti straordinari ivi previsti avviene, in deroga alle norme regionali vigenti in materia, in via anticipata, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori sottoscritto senza riserve dall'impresa e vistato dal legale rappresentante del consorzio interessato, nella misura corrispondente all'intero importo previsto dal provvedimento di

concessione comprensivo di tutte le voci del quadro economico, ed entro i limiti dello stanziamento di ciascun esercizio finanziario.

L'ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza dal finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare a titolo di rendiconto, i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi all'impiego dei finanziamenti erogati e ciò entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

Nel caso di assunzione di mutui da parte dei consorzi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 6 e 7, l'amministrazione regionale è autorizzata a garantire, mediante fidejussione, l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, per il capitale, gli interessi e le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti dell'Ente mutuante.

Art. 9.

In via di interpretazione autentica, i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre il biennio antecedente alla domanda di contributo.

Art. 10.

All'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche alle imprese esercenti l'autotrasporto delle merci in conto terzi, di cui all'art. 7, primo comma, per le finalità ivi previste, sentita la commissione di cui all'art. 11 ».

Art. 11.

I benefici di cui all'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono applicabili alle operazioni di leasing i cui contratti sono stati stipulati nei due anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale medesima, purchè le domande siano presentate alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi previsti dall'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, non possono venir concessi per operazioni di leasing con durata inferiore ai due anni.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1982, un limite d'impegno triennale di lire 300 milioni.

Art. 13.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5592 con la denominazione: « Contributo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento » e con lo stanziamento complessivo di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte come segue:

a) per lire 7.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7.000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

per lire 6.000 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 15 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

per lire 1.000 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 14 del sopraspecificato elenco n. 5;

b) per lire 1.000 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

c) per le restanti lire 1.000 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante storno di lire 500 milioni dal cap. 1953 e di lire 500 milioni dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Gli oneri relativi alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 14.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5593 con la denominazione: « Finanziamento straordinario annuo a favore del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone per la realizzazione di un raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone » e con lo stanziamento complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 16 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 15.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'ultimo comma del precedente art. 8 faranno carico al cap. 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5594 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per il potenziamento dello scalo di Porto Nogaro » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte come segue:

a) per lire 500 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

b) per le restanti lire 2.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

per lire 1.500 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 17 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

per lire 1.000 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 14 del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 17.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente art. 12 saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al cap. 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n 18 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1982

COMELLI

(3489)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1982, n. **31.**

Autorizzazione all'aumento del capitale della Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. per un importo di L. 3.451.000.000 per sottoscrizione azioni di nuova emissione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 61, primo comma, dello statuto, è autorizzata a sottoscrivere azioni della Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. - per un valore capitale di lire 3.451.000.000 in occasione dell'aumento, fino a lire dodici miliardi, del capitale sociale della Società stessa, da versare nel triennio 1981-83.

Con la presente legge si intende soddisfatta la prescrizione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo di quota pari a L. 1.036.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, del cap. 9410 «Partecipazione regionale alla Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a.» con lo stanziamento di lire 1.036.000.000 in termini di competenza.

Il restante onere di L. 2.415.000.000 trova riscontro per la copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1982-84 alla rubrica 7.1.3.

Per l'autorizzazione di spesa delle successive quote si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 giugno 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1982, n. **32.**

Delega delle funzioni amministrative inerenti alle nomine e designazioni di competenza della Regione in enti, istituzioni ed organismi locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le nomine e designazioni di competenza della regione Liguria negli organi di amministrazione e in collegi tecnici od amministrativi di enti, istituti ed organismi operanti a livello locale sono delegate, secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3, alle province ed ai comuni nel cui territorio detti enti, istituti ed organismi hanno sede.

Sono escluse dalla delega le nomine che concernono la rappresentanza della Regione negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 2.

Le province sono destinatarie della delega delle funzioni amministrative di cui all'art. 1 in ordine ai seguenti enti, istituti ed organismi:

comitati provinciali equo canone fondi rustici;
comitati provinciali carburanti per agricoltura;
cooperative artigiane di garanzia;
comitati consultivi artigianato provinciale (legge regionale 24 luglio 1973, n. 26);
consigli scolastici provinciali.

Art. 3.

I comuni sono destinatari della delega delle funzioni amministrative di cui all'art. 1 in ordine ai seguenti enti, istituti ed organismi:

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ivi comprese le scuole materne, gli asili e le pubbliche assistenze.

Art. 4.

I consigli provinciali e comunali, ai fini della istruttoria delle designazioni e nomine di cui all'art. 1, si avvarranno di una commissione rappresentativa di tutti i gruppi consilari nominata dai consigli stessi.

La commissione dovrà esaminare, con l'osservanza delle norme della legge regionale 30 marzo 1976, n. 10, in quanto compatibili, le proposte relative alle nomine e alle designazioni. In particolare i consigli provinciali e comunali dovranno assicurare, ogni qual volta si debba votare per più di due candidati, la rappresentanza delle minoranze mediante voto limitato.

Art. 5.

In caso di ritardo o di omissione nella adozione dei provvedimenti attinenti all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, il consiglio o la giunta regionale si sostituiscono all'ente nella adozione dei provvedimenti stessi.

All'uopo la giunta regionale sente le amministrazioni interessate e fissa loro un termine, non superiore a sei mesi, per provvedere.

Art. 6.

In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza agli indirizzi di cui all'art. 4, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 giugno 1982

TEARDO

(3696)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1982, n. 33.

Riconoscimento anzianità pregresse in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al personale regionale viene riconosciuta agli effetti economici l'anzianità di servizio così come viene prevista per i dipendenti statali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310. A tal fine, a decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale regionale viene attribuita, nei livelli retributivi acquisiti ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 6, una anzianità economica per i servizi presi a calcolo in sede di primo inquadramento sulla base della tabella «F» allegata alla legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, nonché per quelli prestati presso la Regione successivamente al 3 maggio 1973.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede con i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Per le decorrenze dei benefici economici trovano applicazione i comma primo e secondo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Sono fatte salve eventuali posizioni economiche più favorevoli in godimento alla data del 1° febbraio 1981.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipedenti regionali inquadrati nei ruoli regionali successivamente al 3 maggio 1973 ad eccezione dei dipendenti statali trasferiti alla Regione per i quali hanno già trovato applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982:

riduzione di L. 250.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

aumento di L. 30.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 20 «Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale»;

aumento di L. 220.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 200 «Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, centri regionali di formazione professionale e comitato regionale di controllo».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 giugno 1982

TEARDO

(3697)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1982, n. 34.

Soppressione dei consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 21 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e loro uffici raggruppati di cui all'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, interamente ricadenti nel territorio della Regione, sono soppressi.

Le funzioni esercitate dai consorzi e dagli uffici di cui al primo comma sono trasferite alle comunità montane competenti per territorio, che subentrano ad essi in ogni rapporto amministrativo e patrimoniale.

Art. 2.

Alla regolazione dei rapporti amministrativi e patrimoniali fra i consorzi ed uffici soppressi e le comunità montane subentranti provvede la giunta regionale, la quale è autorizzata ad erogare contributi per l'estinzione delle passività risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 1980 presso i consorzi e gli uffici soppressi è trasferito alle comunità montane competenti per territorio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e collocato con la stessa decorrenza nei ruoli organici delle comunità, anche in soprannumero.

Il personale di cui trattasi è inquadrato, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge, nei livelli funzionali retributivi di cui all'art. 2 dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, nella posizione giuridica e con il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.

Art. 4.

L'art. 1, secondo comma, si applica anche ai territori liguri facenti parte dei consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati interregionali, quando siano divenuti esecutivi gli atti con i quali, ai sensi dell'art. 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si realizzano fra la regione Liguria e le altre regioni interessate le intese per la soppressione degli stessi. Dette intese devono disciplinare in particolare le modalità di trasferimento e di inquadramento del personale dei consorzi ed uffici soppressi nonché i rapporti amministrativi e patrimoniali fra le regioni stesse.

La giunta regionale, sulla base delle intese di cui al comma precedente, provvede alla regolazione dei rapporti amministrativi e patrimoniali fra i consorzi ed uffici soppressi e le comunità montane subentranti.

Art. 5.

Con apposita legge regionale si provvederà a disciplinare modalità e termini per il ripiano delle passività eventualmente risultanti a seguito delle intese di cui all'art. 4.

Art. 6.

La giunta regionale, assegnando i fondi previsti dalla legge regionale 26 giugno 1978, n. 32, può riservare una quota, fino ad un massimo del venti per cento della somma complessiva iscritta nel bilancio di previsione annuale, per erogare contributi a quelle comunità montane che, ai sensi della presente legge, abbiano assunto a proprio carico gli oneri per personale già in servizio presso i consorzi di bonifica montana e loro uffici raggruppati, regionali ed interregionali.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 300.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 del cap. 0550: «Contributi per la estinzione delle passività formatesi nei bilanci dei consorzi di bonifica montana soppressi» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 luglio 1982

TEARDO

(4112)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 16.

Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura giuridica

La regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una società per azioni denominata «Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni» siglabile in «Finaosta - S.p.a.».

Possono essere soci della Finaosta la regione Valle d'Aosta, enti pubblici territoriali e non territoriali, aziende di credito, istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico e compagnie di assicurazioni, nonchè i consorzi di imprese legalmente costituiti.

Alla regione Valle d'Aosta deve comunque essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

Lo statuto della Finaosta - S.p.a. deve essere approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Oggetto sociale

La società ha lo scopo di concorrere a promuovere lo sviluppo economico della Regione, fornendo sostegno alle imprese che svolgono nel suo territorio attività produttive di beni e servizi in armonia con le direttive socio-economiche della Regione.

Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di medie e piccole dimensioni, con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale.

Ai fini della presente legge l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano ubicate la direzione tecnica e quella amministrativa e siano localizzati per intero o in prte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

La società determina, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i parametri di identificazione delle piccole e medie imprese, nonchè i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento.

Art. 3.

Gestioni finanziarie

La Finaosta S.p.a. opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia disponibilità, nelle forme di cui al successivo art. 4, ovvero per conto della regione Valle d'Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti, nelle forme di cui al successivo art. 5.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della regione Valle d'Aosta, si definisce speciale.

Art. 4.

Interventi della gestione ordinaria

Nell'ambito della gestione ordinaria la Finaosta può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;

b) assistenza finanziaria mediante finanziamento e/o prestazioni di garanzie, anche fideiussorie, a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica;

c) progettazione, costruzione, acquisto, locazione e/o locazione finanziaria di immobili nonchè locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica;

d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle imprese, singole o consorziate.

Art. 5.

Interventi della gestione speciale

Nell'ambito della gestione speciale la Finaosta può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) interventi previsti dal precedente art. 4, indirizzati ad imprese di medie e piccole dimensioni, quando attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;

b) concorso finanziario alla creazione e/o al potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari approvati con deliberazione dell'amministrazione regionale e di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la Finaosta fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

Art. 6.

Modalità di intervento

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Finaosta può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussorie, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

Per tutte le forme di intervento previste, la Finaosta deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

Relativamente alle partecipazioni, la Finaosta deve garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 non può superare la misura del 35% del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale.

L'insieme degli interventi ordinari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 4, a favore di una sola azienda, non può superare il 15% del patrimonio netto (capitale sociale e riserve) della Finaosta, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Recesso dalle partecipazioni

Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 è assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità impreditoriali, di appropriati

diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della Finaosta, il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.

I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la Finaosta resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

Art. 8.

Capitale sociale e quota regionale

Il capitale sociale della Finaosta - S.p.a. viene inizialmente fissato in lire duemiliardi, suddiviso in duemila azioni di valore nominale unitario di lire unmilione.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione della Finaosta, una quota del suo capitale sociale pari a millecinquecentomilioni di lire, corrispondenti a millecinquecento azioni.

La giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni entro un anno dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale sociale pari a ottomilacinquecentomilioni di lire, corrispondenti a ottomilacinquecento azioni.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati con apposito provvedimento legislativo regionale.

Art. 9.

Fondi speciali

La Regione costituisce, in sede di prima applicazione della presente legge, un fondo di dotazione di diecimiliardi di lire destinato agli interventi di cui all'art. 5.

Gli incrementi che in qualsiasi modo si potranno verificare su tale fondo verranno riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento del fondo di dotazione.

Art. 10.

Obbligazioni

La Finaosta può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 11.

Rapporti con la Regione

Il bilancio di esercizio della costituenda società finanziaria, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere presentato al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea e dallo stesso comunicato al consiglio regionale.

La Finaosta ha inoltre l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della regione Valle d'Aosta.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

La Finaosta è amministrata da un consiglio composto di nove membri.

Alla regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, del presidente del consiglio di amministrazione. La nomina degli altri membri del consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta comunque complessivamente, e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere.

Il consiglio regionale designa due componenti del consiglio di amministrazione, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.

La giunta regionale provvede alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e alla designazione dei restanti consiglieri di competenza regionale.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione della Finaosta coloro che abbiano liti pendenti con la medesima nonchè coloro che abbiano partecipazioni nelel imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla Finaosta. La stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il terzo grado.

Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il terzo grado, con i dipendenti o con i prestatori d'opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla Finaosta.

Art. 13.
Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.

Alla regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, del presidente del collegio sindacale.

La nomina degli altri membri del collegio sindacale effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della giunta regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti.

L'assemblea degli azionisti determinerà gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

Art. 14.
Norma finanziaria

La spesa di complessive lire ventimiliardi a carico dell'esercizio 1982, derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge, graverà per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo « Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società Finaosta S.p.a. per gli interventi della gestione ordinaria » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo « Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società Finaosta S.p.a. per gli interventi della gestione speciale » del bilancio medesimo e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma dal cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - (allegato n. 8 - Sviluppo economico) » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Art. 15.
Variazione al bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Settore 2.2.2 - Svilupo economico
Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria

Cap. 36350 (di nuova istituzione). — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società Finaosta - S.p.a. (legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articoli 4 e 8) .	L. 10.000.000.000
Cap. 36400 (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società Finaosta - S.p.a. per gli interventi della gestione speciale (legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articoli 5 e 9)	L. 10.000.000.000
Totale .	L. 20.000.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150. — Fondo per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) .	L. 20.000.000.000

Art 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1982, n. 17.
Aumento, limitatamente all'anno 1981, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 3.400.000.000 per l'anno 1982.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 graverà sul cap. 33700 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982; a tal fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 3.400.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di L. 3.400.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) Settore 2 - Sviluppo economico, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese d'investimento	L. 3.400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 33700. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame	L. 3.400.000.000

legge regionale 28 giugno 1962, n. 13;
legge regionale 30 agosto 1970, n. 24;
legge regionale 28 giugno 1982, n. 17.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1982

ANDRIONE

(3828)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822440)